

Comune dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): FISSAZIONE TARIFFE ANNO 2022.


L'anno **duemilaventidue**, il giorno **otto** del mese di **aprile**, legalmente convocato con avviso n. **31568** del **31/03/2022** per le ore **09:30** si è riunito in L'Aquila, presso il **Palazzetto dei Nobili**, alle ore **10.35**, il Consiglio comunale in Sessione **ordinaria** di **prima** convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio comunale **avv. Roberto Tinari** e la partecipazione del Segretario Generale **dott. Lucio Luzzetti**.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

1	BIONDI Pierluigi	Si	18	IORIO Emanuela	Si
2	ALBANO Stefano	Si	19	LANCIA Ersilia	Si
3	BONANNI Anna-Lucia	Si	20	MANCINELLI Chiara	Si
4	BONTEMPO Luciano	Si	21	MANCINI Angelo	Si
5	COLANTONI Ferdinando	Si	22	MASCIOCCO Giustino	Si
6	CUCCHIARELLA Laura	Si	23	MORELLI Berardino	Si
7	D'ANGELO Daniele	Si	24	NARDANTONIO Antonio	Si
8	D'ANGELO Silvia	Si	25	PALUMBO Stefano	Si
9	DE BLASIS Elisabetta	Si	26	ROCCI Luca	Si
10	DE MATTEIS Giorgio	Si	27	ROMANO Paolo	Si
11	DE SANTIS Francesco	Si	28	SANTANGELO Roberto	Si
12	DE SANTIS Lelio	Si	29	SCIMIA Leonardo	Si
13	DEL BEATO Tiziana	Si	30	SERPETTI Elia	Si
14	DELLA PELLE Giancarlo	Si	31	SILVERI Roberto Junior	Si
15	DI BENEDETTO Americo	Si	32	TINARI Roberto	Si
16	DI LUZIO Luigi	Si	33	VICINI Elisabetta	Si
17	DUNDEE Marcello	Si		Totali	33

Partecipano alla seduta il Vice Sindaco Daniele, gli Assessori Bergamotto, Colonna, Aquilio, Taranta e Bignotti. E' presente il collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta che è **pubblica**.



Comune dell'Aquila

Entrano i consiglieri Albano, Bonanni, Bontempo, De Santis F., Mancinelli, (n. 29).

Escono i consiglieri Di Luzio e Morelli (n. 28).

Entrano i consiglieri Di Luzio, Morelli e Santangelo (n. 31).

Escono i consiglieri Albano, Bonanni, De Santis L., Di Benedetto, Mancini, Masciocco, Nardantonio, Palumbo, Romano, Serpetti (n. 21).

Esce il consigliere Di Luzio (n. 20).

Entrano i consiglieri Bonanni, De Santis L. e Di Luzio (n. 23).

Escono i consiglieri Bonanni, D'Angelo D., Morelli (n. 20).

Entrano i consiglieri D'Angelo D. e Morelli (n. 22).

Esce il consigliere De Santis L. (n. 21).

Il Presidente pone in discussione il punto iscritto al n. 6 dell'ordine del giorno recante ad oggetto: *"Tassa sui rifiuti (TARI): fissazione tariffe anno 2022"*.

Illustra la proposta di deliberazione il Vice Sindaco.


Esce il consigliere Santangelo (n. 20).

Il Presidente accertato che nessun consigliere chiede di intervenire, pone in votazione per appello nominale la proposta di deliberazione nel testo che di seguito si riporta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 4 marzo 2021 è stato approvato il Documento Unico di programmazione DUP per il triennio 2021/2023 e trasmesso al Consiglio Comunale, ex art. 170 del D. Lgs n. 267/2000, che ne ha preso atto con propria deliberazione n. 48 del successivo 9 aprile 2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 9 aprile 2021, è stata disposta l'approvazione ex art. 174, comma 3 D. Lgs n. 267/2000 smi del Bilancio di Previsione 2021/2023 unitamente ai relativi allegati previsti ex lege;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 26 aprile 2021 l'Esecutivo dell'Ente Locale ha approvato, a norma dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii., il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 30 luglio 2021 sono stati approvati l'Assestamento generale al Bilancio di previsione 2021-2023 e la Salvaguardia degli equilibri a mente dell'art. 19, comma 2 del D. Lgs n. 267/2000 (TUEL);



Comune dell'Aquila

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64/2020 è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria – IMU e della Tassa sui Rifiuti – TARP”, successivamente modificato con delibera n. 40/2021;

ATTESO CHE


- l’art. 151, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione finanziario e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Ministro dell’Interno, con proprio decreto in data 24 dicembre 2021, ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2022, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

RICHIAMATI

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il Decreto-Legge del 19 maggio 2020 n. 34 (Rilancio) avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto-Legge del 14 agosto 2020, n. 104 avente ad oggetto “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;
- il Decreto-Legge del 28 ottobre 2020, n. 137 (Ristori) avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il Decreto-Legge del 9 novembre 2020, n. 149 (Ristori bis) avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- la Legge del 27 novembre 2020 n. 159 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto-Legge del 23 novembre 2020, n. 154 (Ristori ter) avente ad oggetto “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto-Legge del 30 novembre 2020, n. 157 (Ristori quater) avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- la Legge n. 178 del 30/12/2020 “Legge di Bilancio 2021”;
- il Decreto-Legge del 24 gennaio 2022, n. 4 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19..”

PRESO ATTO CHE

- con l’art. 1, comma 639, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), recante “*Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata “... *su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali ...*”;
- con l’art. 1, c. 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), la IUC di cui all’articolo 1, c. 639, della legge n. 147/2013 è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative



Comune dell'Aquila

alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e che, secondo il dettato del medesimo comma, l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

- l'art. 1, c. 780, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del D. Lgs. n. 23/2011; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/2011; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge”.

PRESO ATTO INOLTRE CHE


- la TARI è stata istituita a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, in regime di privativa pubblica e, nel caso di specie, da ASM SpA Società in house di questo Ente;
- la citata Legge 147/2013, ai commi dal 641 al 705 dell'articolo 1 detta, tra l'altro, la disciplina del tributo definendo, in particolare, il soggetto attivo e i soggetti passivi, le fattispecie oggetto di tassazione e quelle escluse, la commisurazione e la determinazione della tariffa del tributo, le agevolazioni, gli adempimenti a carico del contribuente e, in generale, condizioni, modalità ed obblighi inerenti all'applicazione del tributo stesso;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 1, comma 650, della Legge n. 147/2013 sancisce che “La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.”;
- l'art. 1, comma 651, della medesima Legge stabilisce che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al n. 158/1999.”;
- l'art. 1, comma 658, della Legge di Stabilità 2014 prescrive che “Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.”;
- il successivo comma 659, della stessa Legge stabilisce che il Comune con regolamento di cui all'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997, può prevedere le riduzioni tariffarie elencate dalle lettere da a) ad e-bis);
- sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e-bis) del comma 659;

RITENUTO CHE in merito alla conferma delle riduzioni della Tassa sui Rifiuti – TARI, ed in particolar modo di quelle riguardanti le utenze non domestiche, si sottolinea che le stesse si ritengono opportune in considerazione del protrarsi dello stato emergenziale e sono quindi orientate a supportare le attività economiche coinvolte;

ATTESO IN MERITO CHE con il cosiddetto “Decreto Rilancio” il Governo ha adottato numerose disposizioni per il rilancio dell'economia del Paese fra le quali, quelle di maggior riflesso per gli Enti locali e soprattutto per la gestione delle proprie entrate, possiamo ricordare l'art. 106, che ha istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione in favore dei Comuni, al fine di concorrere ad assicurare agli stessi enti, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali. Con i successivi decreti interministeriali sono stati individuati i criteri e le modalità di riparto tra gli enti sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, fra cui anche quelle riguardanti la Tassa sui Rifiuti - TARI;



Comune dell'Aquila

RILEVATO CHE

- con apposita deliberazione n. 62 del 28 luglio 2020 il consiglio Comunale ha approvato la IV variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022, al fine di prevedere le risorse all'uso stabilite per far fronte al minor gettito di cui all'art. 106 del D.L. n. 34 del 2020;
- dal bilancio dell'Ente risultano importi a residuo al 31/12/2021 sul Capitolo di spesa n. 2812004 "COVID - 19: RIDUZIONE TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE";


ATTESO IN MERITO CHE l'art. 13, del Decreto-Legge del 27/01/2022 n. 4, rubricato "Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021." prevede al comma 1 che "Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18...."

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del comma 683 della citata legge 147/2013, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, devono essere approvate le tariffe della TARI e ciò in conformità al Piano Economico e Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che ne cura lo svolgimento;
- per la determinazione del tributo sui rifiuti e sui servizi da richiedere ai singoli utenti, si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158: "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani n. 158 del 1999";
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.P.R. N. 158/1999, la determinazione della tariffa da parte dell'Ente deve assicurare la copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- in base alle previsioni di cui al successivo articolo 8, ai fini della determinazione della tariffa, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, ovvero i singoli Comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio in questione, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento;

EVIDENZIATO CHE

- in base a quanto statuito dall'art. 6, del DPR n. 158/1999, per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche è possibile applicare un sistema presuntivo, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq/anno che tengano conto delle quantità di rifiuti minime e massime connesse alla specifica tipologia di attività, nel cui ambito la concreta definizione della tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nei limiti degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009, n. 750 e 10 luglio 2003, n. 4117), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale per i quali, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 3, della Legge 241/1990 smi, non è previsto un obbligo specifico di motivazione, trattandosi di atti «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano



Comune dell'Aquila

adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

- tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, risultando soventemente difficoltoso determinare il volume esatto di rifiuti conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato con sentenza 4 dicembre 2012 n. 6208;

RAVVISATO CHE

- per le motivazioni che precedono, ed allo scopo di fissare le tariffe in premessa, si è provveduto a stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si sarebbero presi come riferimento i valori medi dei parametri in argomento, ottenuti incrementando del 50% i valori minimi riportati nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, e ciò con riferimento alla massima parte delle tipologie di utenze non domestiche;
- è risultato inoltre necessario provvedere a riconfermare la differenziazione dei pesi ponderali dei parametri in argomento con riferimento alle utenze non domestiche;

DATO ATTO CHE

- l'art. 1, comma 653, L. 147/2013 dispone che “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;
- le “Linee guida interpretative” del MEF, per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e relativo utilizzo in base alle delibere di ARERA, tra l'altro stabiliscono che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'Ente Locale di valutare l'andamento della gestione del servizio stesso;
- il successivo comma 654 stabilisce che “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;


PRESO ATTO CHE

- dallo schema di Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025, predisposto ai sensi della deliberazioni dell'ARERA dal soggetto gestore (A.S.M. S.p.A), acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, risulta una determinazione dei costi previsti per la erogazione del relativo servizio per l'anno 2022, pari a complessivi 14.454.694,00 milioni di Euro;
- con l'art. 1, comma 469, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), è stato assegnato al Comune dell'Aquila il contributo straordinario a fronte delle minori entrate e delle maggiori spese per l'annualità 2022 per un importo pari a 10 milioni di euro;

RIPORTATO IN MERITO CHE il citato contributo straordinario è destinato anche al ristoro per le minori entrate tributarie connesse alla Tassa sui Rifiuti;

RAVVISATO IN MERITO CHE

- alla copertura del suddetto costo questo Ente per l'annualità 2022, tenuto conto anche degli aiuti post-sisma, provvede come di seguito riportato:
 - a) in misura prevalente con il gettito determinato applicando le tariffe TARI appositamente fissate dall'Assise Civica e dunque con la specifica entrata di € 13.500.000,00 di cui al capitolo n. 9000 dell'approvando Bilancio di Previsione, denominato “Tassa sui Rifiuti (TARI)”;



Comune dell'Aquila

- b) per l'importo di € 906.944,00 facendo ricorso alle risorse stanziare annualmente dalle competenti Autorità Governative a fronte delle minori entrate e delle maggiori spese connesse al sisma, tra le quali quelle afferenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- c) in ultimo con il residuale importo di € 47.750,00 a titolo di trasferimento del Ministero per l'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) a titolo di contributo ai Comuni, delle spese di funzionamento connesse al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nelle istituzioni scolastiche.

VERIFICATO

- che il Consiglio Comunale, con precedente deliberazione, ha approvato le modifiche al Regolamento IMU e TARI precedentemente adottato con deliberazione n. 64/2020 e successiva modifica con delibera n. 40/2021;
- che la stessa Assise Civica, sempre con precedente deliberazione, ha validato ed approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per gli esercizi 2022-2025 del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sopra descritto;

RAVVISATO che in base alle previsioni di cui all'art. 1, comma 683, della menzionata Legge di Stabilità 2014, le tariffe e le aliquote devono essere approvate in via prodromica all'adozione del Bilancio di Previsione per il periodo di riferimento;

RILEVATO che alla luce di quanto precede, in virtù dell'importo di 14.454.694,00 milioni di Euro del Piano Economico e Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'esercizio 2022, necessita provvedere alla fissazione delle tariffe TARI per il corrente esercizio, onde assicurare la integrale copertura del costo del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di cui al relativo Piano Economico e Finanziario;

PRESO ATTO CHE


- a seguito dell'elaborazione delle superfici oggetto di imposizione risultanti dalla banca dati TARI, nelle quali sono ricomprese sia quelle provenienti dalla fase di accertamento 2021, sia quelle comunicate dai contribuenti nelle apposite dichiarazioni presentate e ancora in fase di caricamento, è stato possibile confermare le tariffe TARI per il corrente esercizio e determinare gli importi previste a mente delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;

RAVVISATO, pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, di poter fissare, anche per l'anno 2022, le seguenti tariffe TARI:

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	1,020	88,51
2 componenti	1,183	177,02
3 componenti	1,284	226,80
4 componenti	1,372	287,65
5 componenti	1,385	359,57
6 o più componenti	1,334	414,88

B) Utenze non domestiche



Comune dell'Aquila


Categorie di attività	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Associazioni, biblioteche, musei, luoghi di culto, scuole	0,508	0,882
2 Cinematografi, teatri	0,376	0,652
3 Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,376	0,659
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,644	1,122
5 Stabilimenti balneari	=	=
6 Autosaloni, esposizioni	0,428	0,749
7 Alberghi con ristorante e Agriturismi	1,138	1,985
8 Alberghi senza ristorante, B&B e affittacamere	0,907	1,579
9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme	0,971	1,691
10 Ospedali	1,184	2,059
11 Agenzie, studi professionali, uffici	0,973	1,690
12 Banche e istituti di credito	0,714	1,237
13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	0,931	1,616
14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,180	2,053
15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,691	1,198
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,344	2,335
17 Barbiere, estetista, parrucchiere	1,265	2,197
18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)	0,851	1,478
19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,077	1,869
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,597	1,036
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,644	1,125
22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, pub	5,784	10,060
23 Mense, birrerie, amburgherie	3,819	6,635
24 Bar, caffè, pasticceria	4,212	7,319
25 Generi Alimentari (macelleria, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	1,880	3,269
26 Plurilicenze alimentari e miste	1,885	3,280
27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	6,721	11,687
28 Ipermercati di generi misti	2,059	3,577
29 Banchi di mercato genere alimentari	5,448	9,478
30 Discoteche, night club	1,260	2,192

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

DATO ATTO CHE

- a seguito dell'adozione della presente deliberazione, persistono gli equilibri di Bilancio atteso che, a fronte della fissazione delle tariffe TARI vigenti anche per l'anno 2022, l'importo stimabile del gettito ordinario complessivo, pari a 13.500.000,00 milioni di euro a cui si aggiunge l'importo di 906.944,00 milioni di euro, quale quota parte del trasferimento erariale straordinario riconosciuto all'Ente Locale per l'anno 2022, oltre al trasferimento del Ministero per l'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), pari ad € 47.750,00, a titolo di contributo al Comune, delle spese di funzionamento connesse al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani



Comune dell'Aquila

nelle istituzioni scolastiche, risultano di ammontare corrispondente ai costi di cui al predetto Piano Economico e Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 sopra descritto;

- a seguito dell'adozione della presente deliberazione persistono gli equilibri di Bilancio, anche per gli oneri da sostenere a fronte delle riduzioni riconosciute ex art. 1, commi 658-659-660, della Legge n. 147/2013, nella misura riportata nel Bilancio di Previsione 2022/2024 ed agli stessi si provvede mediante il ricorso alle risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, così come stabilito dal secondo periodo del menzionato comma 660;
- per le minori entrate derivanti dalla conferma delle riduzioni della Tassa sui Rifiuti – TARI, riguardanti le utenze non domestiche, in considerazione del protrarsi dello stato emergenziale, si farà fronte con le risorse di Bilancio accertate nell'anno 2020, così come previste dall'art. 106 del Decreto Legge 13 maggio 2020 n. 34, e risultanti a residuo al 31/12/2021;

RITENUTO, per le ragioni che precedono, di provvedere a sottoporre al Consiglio Comunale la fissazione delle Tariffe TARI per l'esercizio 2022, come sopra richiamate;


TENUTO CONTO del parere di regolarità tecnica favorevole, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui Controlli interni, come da schema allegato;

TENUTO CONTO ALTRESÌ del parere di regolarità contabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/00 e del Regolamento comunale di Contabilità, come da schema allegato;

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

VISTI

- il D.P.R. n. 158/1999 smi;
- le Leggi n. 147/2013, n. 160/2019, n. 159, n. 178/2020 e n. 234/2021smi;
- i D. Lgs. n. 446/1997, n. 267/2000, n. 23 e n. 118 del 2011 smi;
- i D.L. n. 201/2011, n. 18, n. 33, n. 34, n. 104, n. 125, n. 137, n. 149, n. 154, n. 157 del 2020 e n. 4 del 2022;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 62, n. 64 del 2020, n. 40, n. 48, n. 49 e n. 113 del 2021;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 74 e n. 147 del 2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale recante le modifiche 2022 al Regolamento IMU e TARI;
- la deliberazione di Consiglio Comunale recante l'approvazione del Piano Economico Finanziario di ASM SpA per il periodo 2022-2025;
- la delibera n. 108 del 04.03.2022 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta di deliberazione predisposta dal Settore Bilancio, Razionalizzazione ed Equità Tributaria e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale;
- il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità ed il parere di regolarità contabile attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità resi dai responsabili dei servizi come risultante dalle schede che si allegano;



Comune dell'Aquila

- il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 16.03.2022, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;
- il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare in data 25.03.2022 giusta comunicazione del segretario della stessa;

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:


- Di fissare, anche per l'anno 2022, le tariffe TARI, come da quadri sinottici che seguono:

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	1,020	88,51
2 componenti	1,183	177,02
3 componenti	1,284	226,80
4 componenti	1,372	287,65
5 componenti	1,385	359,57
6 o più componenti	1,334	414,88

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Associazioni, biblioteche, musei, luoghi di culto, scuole	0,508	0,882
2 Cinematografi, teatri	0,376	0,652
3 Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,376	0,659
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,644	1,122
5 Stabilimenti balneari	=	=
6 Autosaloni, esposizioni	0,428	0,749



Comune dell'Aquila

7 Alberghi con ristorante e Agriturismo	1,138	1,985
8 Alberghi senza ristorante, B&B e affittacamere	0,907	1,579
9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme	0,971	1,691
10 Ospedali	1,184	2,059
11 Agenzie, studi professionali, uffici	0,973	1,690
12 Banche e istituti di credito	0,714	1,237
13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	0,931	1,616
14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,180	2,053
15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,691	1,198
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,344	2,335
17 Barbiere, estetista, parrucchiere	1,265	2,197
18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)	0,851	1,478
19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,077	1,869
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,597	1,036
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,644	1,125
22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, pub	5,784	10,060
23 Mense, birrerie, amburgherie	3,819	6,635
24 Bar, caffè, pasticceria	4,212	7,319
25 Generi Alimentari (macelleria, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	1,880	3,269
26 Plurilicenze alimentari e miste	1,885	3,280
27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	6,721	11,687
28 Ipermercati di generi misti	2,059	3,577
29 Banchi di mercato genere alimentari	5,448	9,478
30 Discoteche, night club	1,260	2,192

C) UtENZE soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- Di dare atto che a seguito dell'adozione della presente deliberazione, persistono gli equilibri di Bilancio atteso che, a fronte della fissazione delle tariffe TARI vigenti anche per l'anno 2022, l'importo stimabile del gettito ordinario complessivo, pari a 13.500.000,00 milioni di euro a cui si aggiunge l'importo di 906.944,00 milioni di euro, quale quota parte del trasferimento erariale straordinario riconosciuto all'Ente Locale per l'anno 2022, oltre al trasferimento del Ministero per l'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), pari ad € 47.750,00, a titolo di contributo al Comune, delle spese di funzionamento connesse al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nelle istituzioni scolastiche, risultano di ammontare corrispondente ai costi di cui al predetto Piano Economico e Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 sopra descritto;
- Di dare atto, inoltre che a seguito dell'adozione della presente deliberazione, persistono gli equilibri di Bilancio anche per:
 - a seguito dell'adozione della presente deliberazione persistono gli equilibri di Bilancio, anche per gli oneri da sostenere a fronte delle riduzioni riconosciute ex art. 1, commi 658-659-660, della Legge n. 147/2013, nella misura riportata nel Bilancio di Previsione 2022/2024 ed agli stessi si provvede



Comune dell'Aquila

mediante il ricorso alle risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, così come stabilito dal secondo periodo del menzionato comma 660;

- per le minori entrate derivanti dalla conferma delle riduzioni della Tassa sui Rifiuti – TARI, riguardanti le utenze non domestiche, in considerazione del protrarsi dello stato emergenziale, si farà fronte con le risorse di Bilancio accertate nell'anno 2020, così come previste dall'art. 106 del Decreto Legge 13 maggio 2020 n. 34, e risultanti a residuo al 31/12/2021;
- Di trasmettere la presente deliberazione alla Segreteria Generale per quanto di rispettiva competenza.

La proposta di deliberazione è approvata all'unanimità dei presenti con il seguente risultato:

consiglieri presenti e votanti n. 20;

voti favorevoli n. 20 (Sindaco, Bontempo, Colantoni, Cucchiarella, D'Angelo D., D'Angelo S., De Blasis, De Matteis, De Santis F., Del Beato, Della Pelle, Di Luzio, Dundee, Lancia, Mancinelli, Morelli, Rocci, Scimia, Silveri, Tinari).

Con successiva votazione effettuata per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 20 voti favorevoli (Sindaco, Bontempo, Colantoni, Cucchiarella, D'Angelo D., D'Angelo S., De Blasis, De Matteis, De Santis F., Del Beato, Della Pelle, Di Luzio, Dundee, Lancia, Mancinelli, Morelli, Rocci, Scimia, Silveri, Tinari).

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): FISSAZIONE TARIFFE ANNO 2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA

04/03/2022

FIRMA

Tiziano Amorosi

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): FISSAZIONE TARIFFE ANNO 2022.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
04/03/2022

FIRMA
Tiziano Amorosi

COMUNE DELL'AQUILA

Provincia dell'Aquila

ORGANO DI REVISIONE

Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (tari): fissazione tariffe anno 2022".

Il Collegio dei Revisori,

- Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visti i D. Lgs. n. 446/1997, n. 23 e n. 118 del 2011 smi;
- Viste le Leggi L. 147/2013, n. 160/2019, n. 159, n. 178/2020 e n. 234/2021smi;
- Visto il D.P.R. n. 158/1999 smi;
- Visti i D.L. n. 201/2011, n. 18, n. 33, n. 34, n. 104, n. 125, n. 137, n. 149, n. 154, n. 157 del 2020 e n. 4 del 2022;
- Vista la delibera di ARERA 363/2021
- Vista la richiesta di cui all'oggetto pervenuta a mezzo mail del 06.03.2022;
- Vista la delibera di G.C. n. 108 del 04.03.2022;
- Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. provvisorio 17 del 08.03.2022;

Preso atto che:

- dal piano finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'esercizio finanziario 2020 trasmesso da ASM S.p.A., si evince un costo complessivo di gestione pari ad € 14.454.694;
- l'Ente provvede alla copertura del suddetto costo per € 13.500.000,00 con il gettito da applicazione tariffe TARI per € 906.944,00 con il trasferimento erariale straordinario, oltre al trasferimento di € 47.750,00 da parte del MIUR a titolo di contributo al comune delle spese di funzionamento connesse al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche, così come risultanti dal PEF sopra richiamato;
- Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile;


Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente: "Tassa sui rifiuti (TARI). Fissazione tariffe anno 2022".

L'Aquila, 16 marzo 2022

Antonino Ianieri

Angelo De Medio

Domenico Giardino





Città dell'Aquila

CONSIGLIO COMUNALE

IN SEDUTA ORDINARIA di I CONVOCAZIONE

Venerdì 8 aprile 2022

ORDINE DEL GIORNO

PUNTO N. 6 – “Tassa sui rifiuti (TARI): fissazione tariffe anno 2022”

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI

Adesso passiamo al punto 6 all'ordine del giorno, tassa sui rifiuti, fissazione di tariffe anno 2022. Prego Vice Sindaco. La diamo per illustrata con l'assenso di tutti i Consiglieri. Un attimo di attenzione allora passiamo alla votazione, ricordo a tutti i consiglieri che stiamo votando il sesto punto all'ordine del giorno tassa sui rifiuti fissazione tariffe anno 2022, prego Segretario Generale

Il Segretario Generale procede all'appello nominale dei presenti

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI

Con 20 voti favorevoli, il Consiglio Comunale approva. L'immediata esecutività per alzata di mano. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi con 20 voti favorevoli anche l'immediata esecutività



COMUNE DELL'AQUILA

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato Digitalmente da :
LUZZETTI LUCIO
Certificato emesso da : InfoCamere
Valido da: 17-02-2021 10.30.23 a: 17-02-2024 2.00.00

IL PRESIDENTE

Firmato Digitalmente da :
TINARI ROBERTO
Certificato emesso da : ArubaPEC
Valido da: 16-10-2020 2.00.00 a: 17-10-2023 1.59.59